

Nota circa l'utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19

Milano, 26 luglio 2021

L'art. 3 del Decreto Legge del 23 luglio 2021 ha introdotto l'obbligo di munirsi di certificazione verde COVID-19 (chiamata anche *Green Pass*) per accedere ad alcuni servizi o attività determinati tassativamente dalla Legge.

Le attività per le quali è obbligatorio il certificato verde

La certificazione non è richiesta per partecipare alle celebrazioni ma a partire dal 6 agosto sarà obbligatoria per altre attività organizzate o gestite da enti ecclesiastici, come ad esempio:

- a) spettacoli aperti al pubblico (come concerti o rappresentazioni teatrali);
- b) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- c) convegni e congressi;
- d) eventi e competizioni sportive;
- e) sagre e fiere;
- f) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio (anche bar) o in qualsiasi contesto (ad esempio, feste parrocchiali; ricorrenze; raduni e ritrovi) per il consumo al tavolo, al chiuso;
- g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso. Sono esplicitamente escluse dall'obbligo di possedere la certificazione verde i partecipanti ai centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione. Questo significa che non è necessario il *Green Pass* per le persone coinvolte nell'oratorio estivo e nelle vacanze estive, anche se durante esso si consumano pasti al chiuso al tavolo;
- h) piscine, centri natatori, palestre, pratica di sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso.

La certificazione continua ad essere necessaria per partecipare ai ricevimenti successivi a celebrazioni civili o religiose (feste di nozze o altre ricorrenze) e per accedere alle RSA.

Il possesso del *Green Pass* non deroga in alcun modo i Protocolli in vigore: dovranno pertanto essere rispettate tutte le misure previste (uso della mascherina, distanziamento interpersonale, igienizzazione delle mani...).

Come ottenere la certificazione verde

La certificazione verde italiana viene rilasciata a seguito di guarigione dalla malattia (validità 6 mesi); della prima dose o dell'unica dose del vaccino (validità 9 mesi dall'ultima dose); da un tampone rapido o molecolare (validità 48 ore).

Esenzioni

Sono esenti dall'obbligo i soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (al momento, i minori di età inferiore ai 12 anni) e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.

Controlli

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività per i quali è introdotto l'obbligo del certificato verde devono verificare il possesso di idonea certificazione. Ai sensi del DPCM del 17 giugno 2021, tale controllo deve avvenire mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione *VerificaC19*, da installare su un qualunque dispositivo mobile (con download da [Play Store di Google](#) e da [Apple Store](#)) e funzionante anche senza connessione Internet continua. Essa consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione. La certificazione dovrà essere esibita unitamente a un documento di identità valido (Carta d'Identità, Passaporto, Patente di Guida...).

Tra i soggetti abilitati ai controlli figurano:

- il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi per le quali è richiesta la certificazione verde;
- i titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde, nonché i loro delegati.
- il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde, nonché i loro delegati.

I soggetti delegati sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica.

Non sono ancora note le modalità di verifica della certificazione medica di esenzione dall'obbligo della certificazione verde. Esse saranno stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Sanzioni

Se una persona prende parte senza certificazione verde a un'attività per la quale è obbligatoria, è prevista una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell'esercente sia dell'utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l'esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.